

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Luciano Asaro**

*Patrocinante in Cassazione*

*Piazza Regina n. 35 - 91026 Mazara del Vallo*

*Tel./Fax 0923/941199 - Cell. 329/9711985*

*E-mail: [asaro@tinwind.it](mailto:asaro@tinwind.it)*

*Pec: [asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it](mailto:asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it)*

**TRIBUNALE DI MARSALA  
SEZIONE LAVORO**

***RICORSO EX ART. 700 C.P.C. ANTE CAUSAM  
CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA  
PER PUBBLICI PROCLAMI  
EX ARTT. 150 - 151 C.P.C.***

Per la sig.ra **PARRINELLO SILVIA SONIA**, C.F. PRRSVS75R41F061Q, nata il 01/10/1975 a Mazara del Vallo, ivi residente nella via Rocco Chinnici n. 3; elettivamente domiciliata, per il presente atto, in Mazara del Vallo, nella p.zza Regina n. 35, presso lo studio dell'avv. Luciano Asaro (C.F.: SRALCN67L29F061Q), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti rilasciata il 04/10/2024, conferita su supporto cartaceo, la cui copia informatica è stata autenticata mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 83 comma terzo ultima parte c.p.c., come modificato dall'art. 45 l. 18/6/2009 n. 69, da considerarsi in calce al presente atto, ex art. 18 comma quinto D.M. 21/2/2011 n. 44, ed il quale difensore dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 C.P.C. a mezzo fax: 0923 - 941199, oppure pec: [asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it](mailto:asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it);

- Parte Ricorrente -

**CONTRO**

- Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, C.F.: 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, **con sede a Roma, nel viale Trastevere N. 76/A**;
- L'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, C.F.: 80018500829, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede a Palermo, nella via Fattori n. 60**;
- L'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - UFFICIO XI AMBITO TERRITORIALE DI TRAPANI**, C.F.: 80003400811, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede a Trapani, nella via Castellammare n. 14**;
- **Tutti domiciliati per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Palermo, C. F. 80027950825, con sede in Palermo, nella via V. Villareale n. 6, (Pec: [ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it))**;

- Parte Resistente -

\*\*\*\*\*

**E NEI CONFRONTI DI:**

- ***Tutti i controinteressati docenti di scuola dell'infanzia, posto sostegno, prima e seconda fascia, che hanno presentato domanda di GPS per la provincia di Trapani, per l'a.s. 2024/2025.***

**- Controinteressati -**

**OGGETTO:**

- **Ricorso avverso il Dispositivo n. prot. 39901 del 06/09/2024 (e successive integrazioni), emesso dall'Usp di Trapani, con cui sono stati pubblicati gli incarichi annuali da GPS per l'a.s. 2024/2025, emesso dall'Ufficio scolastico provinciale di Trapani, per il mancato conferimento di alcun incarico alla ricorrente, per la scuola dell'infanzia - posto sostegno.**

\*\*\*\*\*

**FATTO**

L'istante è una docente precaria di scuola dell'infanzia - posto sostegno, inserita nelle vigenti GPS della provincia di Trapani, nella fascia 1^ (classe di concorso denominata ADAA), in quanto in possesso del relativo titolo.

Con l'ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 (doc. 1), sono state disciplinate le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.

A tal fine la ricorrente ha presentato le relative domande nei termini assegnati (doc. 2-3), indicando, tra le preferenze, scuole più prossime al comune di residenza (Mazara del Vallo), dovendo assistere il figlio Evola Felice, disabile in situazione di gravità (doc. 4).

La stessa attualmente è in servizio per una supplenza breve, dal 07/09/24 al 09/11/2024, presso l'I.C. Nosengo di Petrosino, come da contratto che si allega (doc. 5), per cui è territorialmente competente il Tribunale di Marsala.

Con Dispositivo n. prot. 13816 del 06/09/2024 (doc. 6), emesso dall'Usp di Trapani, sono state pubblicate le graduatorie GPS dalle quali risulta che la ricorrente occupa la posizione 212 ed un punteggio di 80.

Con Dispositivo n. prot. 39901 del 06/09/2024 (doc. 7), emesso dall'Usp di Trapani, è stato pubblicato il primo bollettino degli incarichi annuali da GPS per l'a.s. 2024/2025, dal quale si evince che, ahimè, la ricorrente non ha ricevuto alcun incarico, a differenza di colleghi che hanno un punteggio inferiore alla ricorrente, o che, pur avendo un punteggio superiore, non usufruiscono di alcuna precedenza.

Per meglio comprendere quali sono questi colleghi, e per esigenze di chiarezza di esposizione e di sintesi, si allega al presente ricorso un estratto excel (doc. 8), ove in giallo sono segnati gli incarichi assegnati nelle scuole scelte dalla ricorrente a colleghi con punteggio superiore, ma privi di precedenza, e in grigio sono segnati incarichi assegnati nelle scuole scelte dalla ricorrente a colleghi aventi un punteggio inferiore.

Lo stesso dicasi per il secondo bollettino degli incarichi pubblicato dall'Usp di Trapani in data 13/09/2024, con dispositivo n. 41567 (doc. 9), e per il terzo bollettino degli incarichi pubblicato dall'Usp di Trapani in data 02/10/2024, con dispositivo n. 45944 (doc. 10).

Infatti nel secondo bollettino tutti gli incarichi sono stati assegnati a colleghi della ricorrente con punteggio inferiore, mentre, addirittura, nel terzo bollettino tutti gli incarichi sono stati assegnati non solo a colleghi della ricorrente con punteggio inferiore, ma che rientrano nella fascia 2, in cui rientrano i colleghi privi del titolo di sostegno (art. 3 comma 10 O.M. n. 88 del 16 maggio 2024), e quindi in fase successiva alla fascia 1 in cui rientra la ricorrente e gli altri colleghi in possesso del titolo di sostegno.

## ***DIRITTO***

### **• *SULL'ESISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS***

Sebbene la sussistenza del "fumus boni iuris" ossia dell'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza in diritto della pretesa azionata risulti già da quanto dedotto nel fatto del presente atto, il cui contenuto si intende qui integralmente trascritto, riteniamo comunque opportuno precisare quanto segue.

Sussiste il diritto della ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato al 31 agosto, al 30 giugno, o alla fine delle attività didattiche, previa disapplicazione dei succitati bollettini di nomina dell'ambito della Provincia di Trapani, nella parte in cui hanno attribuito

gli incarichi a docenti con punteggio inferiore alla ricorrente, e collocati in posizione inferiore in graduatoria GPS di prima e seconda fascia della Provincia di Trapani, o privi di precedenza, per il biennio 2024/2025 e 2025/2026, in relazione alla classe di concorso ADAA (infanzia – sostegno).

L'assegnazione degli incarichi, infatti, è stata completamente informatizzata ed affidata ad un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria degli aspiranti docenti e le indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura.

L'attribuzione degli incarichi nelle sedi indicate dalla ricorrente a personale in posizione peggiore rispetto a quella della ricorrente, o privi di precedenza, è derivata da un errore del sistema basato sul richiamato algoritmo.

Ciò in quanto l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS, e nel rispetto delle precedenze come quella rivendicata dalla ricorrente per l'assistenza prestata al figlio disabile grave.

Neanche può ritenersi che l'espressione di preferenza data ad una sede abbia valenza preclusiva rispetto alla possibile destinazione del docente a sedi indicate in seconda o terza o ulteriore preferenza.

Una tale interpretazione sarebbe del tutto irragionevole perché porterebbe a non considerare tutti i candidati che esprimono, per una determinata sede, una preferenza diversa rispetto alla prima laddove un qualsiasi altro candidato - anche con punteggio pari a zero - abbia indicato quella sede come sua prima preferenza (cfr., in termini, Corte di Appello di Roma sentenza n.1617/2020 del 17.7.2020).

Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata (algoritmo), come previsto dall'art. 13 dell'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024.

La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato la generale ammissibilità ed utilità dei sistemi informatici nell'azione amministrativa, ma ha precisato che occorre assicurare, quali elementi di minima garanzia: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenze nn.2270/2019, 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019 e 881/2020).

Nel caso di specie, tali elementi di garanzia non sono stati affatto assicurati, emergendo dalla documentazione che si allega, e sopra citata, che si è giunti alla pubblicazione dei 3 bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo, e senza dare alcuna motivazione della scelta della attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti.

È quindi palese la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

Inoltre, anche alla luce dei principi di meritocraticità e di buona amministrazione che devono informare l'azione amministrativa, si desume che il docente può essere considerato rinunciatario solo per sedi, classi di concorso e tipologie di posto per le quali non ha espresso la preferenza e conseguentemente solo se nel turno di nomina non vi sono sedi, tipologie di contratto indicate dal lavoratore, il Ministero potrà assegnarle ad altri docenti collocati in GPS in posizione inferiore; mentre, in caso di successive convocazioni per la medesima classe di concorso relative a posti e tipologie di contratto per le quali il lavoratore abbia espresso preferenza, al lavoratore stesso deve essere offerta la supplenza e non può essere considerato rinunciatario, come avvenuto nel caso di specie.

Infatti il sistema (illegittimo) è strutturato che nei successivi bollettini si procede con lo scorrimento della graduatoria e vengono conferiti incarichi a docenti con punteggio via via inferiore o rientranti nelle fasce successive, continuando così ad escludere i docenti che, malgrado aventi un punteggio superiore, non hanno ricevuto incarichi nei precedenti bollettini.

Ed invece, nel caso in cui nei turni di nomina successivi per la medesima classe di concorso relativa a posti e tipi di contratto per i quali, nelle convocazioni precedenti, il docente abbia indicato la propria preferenza, tale posto dovrà essere offerto al docente collocato più in alto in graduatoria..

Sussiste, dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, il presupposto del *fumus boni iuris*, necessario per la concessione dell'invocata tutela d'urgenza.

In tal senso si citano le ordinanze emesse dal Tribunale di Frosinone in data 11/02/2022 (doc. 11), e dal Tribunale di Velletri in data 01/03/2022 (doc. 12), nonché la sentenza n. 1463 del Tribunale di Roma del 10/02/2023 (doc. 13).

\*\*\*\*\*

- ***SUL PERICULUM IN MORA***

Sussiste anche il requisito del periculum in mora, considerato che - alla luce della fondatezza del diritto della ricorrente a ricoprire un incarico di supplenza annuale e vista l'attuale condizione di occupazione fino al 09/11/2024, il perpetrarsi della disposta estromissione dall'intera procedura di reclutamento straordinaria per l'anno scolastico in corso determina un evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale della ricorrente, non potendo così aggiornare il suo punteggio e venendo così superata dai colleghi che, pur avendo un punteggio inferiore hanno ricevuto gli incarichi di cui sopra e potranno così aggiornare il loro punteggio a scapito della ricorrente.

Gli effetti di tale pregiudizio sono, quindi, destinati a crescere nell'immediato futuro, atteso che la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrà inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi, come la odierna ricorrente, è stato ingiustamente estromesso dalla procedura di reclutamento.

Inoltre urge ottenere un provvedimento di urgenza dato che è già iniziato l'anno scolastico e l'oggetto del presente ricorso è appunto la richiesta di essere assegnata, per il corrente anno scolastico, in una scuola sita nel suo comune di residenza, ossia Mazara del Vallo, o, in subordine, in una delle altre scuole indicate dalla ricorrente nella propria domanda GPS, secondo le tabelle di vicinorietà rispetto al predetto comune di residenza, oggetto che quindi stride con i tempi di un giudizio ordinario.

Infatti, i tempi necessariamente più lunghi del giudizio ordinario renderebbero superflua una pronuncia di accoglimento del ricorso ordinario laddove intervenisse ad anno scolastico concluso, o verso la fine dello stesso.

\*\*\*\*\*

Con riserva di proporre, in separata sede, l'azione di merito per il risarcimento dei danni arrecati ed arrecandi alla ricorrente, da accertarsi in separata sede.

Infatti, il provvedimento richiesto in questa sede deve essere anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo ed eventuale giudizio di merito.

L'azione di merito avrà ad oggetto oltretutto la conferma del provvedimento qui invocato, anche la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi a causa del mancato accoglimento della sua domanda di supplenza, sia sotto il profilo della mancata usufruizione dello stipendio, sia sotto il profilo del mancato raggiungimento del punteggio aggiuntivo di 12 punti ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis e seguenti c.p.c.,

**RICORRE AFFINCHÈ  
L'ECC.MO TRIBUNALE DI MARSALA  
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO VOGLIA:**

*Contrariis reiectis*

- **IN VIA PRELIMINARE**, autorizzare la notifica per pubblici proclami del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza, ai sensi degli artt. 150-151 c.p.c., nei confronti dei controinteressati docenti di scuola dell'infanzia (ADAA), posto sostegno, prima e seconda fascia, che hanno presentato domanda di GPS per la provincia di Trapani, per l'a.s. 2024/2025, potenzialmente interessati in caso di eventuale revoca ad uno di essi dell'incarico già ricevuto, a seguito dell'accoglimento del presente ricorso, e quindi ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, mediante pubblicazione sul sito *Internet* istituzionale del MIUR, stante l'elevato numero degli stessi e la difficoltà di individuare i relativi dati anagrafici e di residenza;
- **IN VIA PRINCIPALE**, previa disapplicazione dei 3 bollettini di nomina indicati in premessa, con decreto inaudita altera parte, ordinare al Ministero ed agli enti periferici convenuti di conferire alla ricorrente, per il corrente anno scolastico 2024/2025, fino al termine delle attività didattiche (ossia al 30 giugno o al 31 agosto), un incarico in una scuola sita nel suo comune di residenza, ossia Mazara del Vallo, o, in subordine, in una delle altre scuole indicate dalla ricorrente nella propria domanda inviata il 03/08/2024, tramite il portale di istanze on line, secondo le tabelle di vicinorietà rispetto al predetto comune di residenza, per la classe di concorso scuola dell'infanzia - posto sostegno (ADAA); e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, in cui confermare il provvedimento emanato con detto decreto inaudita altera parte;
- **IN VIA SUBORDINATA**, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, e quindi, in accoglimento del ricorso cautelare proposto, previa disapplicazione dei 3 bollettini di nomina indicati in premessa, ordinare agli enti resistenti di conferire alla ricorrente, per il corrente anno scolastico 2024/2025, fino al termine delle attività didattiche (ossia al 30 giugno o al 31 agosto), un incarico in una scuola sita nel suo comune di residenza, ossia Mazara del Vallo, o, in subordine, in una delle altre scuole indicate dalla ricorrente nella propria domanda

inviata il 03/08/2024, tramite il portale di istanze on line, secondo le tabelle di vicinorietà rispetto al predetto comune di residenza, per la classe di concorso scuola dell'infanzia - posto sostegno (ADAA); adottando ogni consequenziale provvedimento;

- **IN VIA ISTRUTTORIA**

- In caso di contestazione o di mancata produzione spontanea, ordinare agli enti convenuti la produzione in giudizio delle domande GPS per la scuola dell'infanzia, su posto di sostegno (ADAA), presentate dai colleghi della ricorrente per l'a.s. 2024/2025, inseriti in prima fascia, che hanno indicato, almeno in parte, le preferenze espresse pure dalla ricorrente;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

\*\*\*\*\*

**Come mezzo al fine si producono i seguenti documenti:**

- 1) O.M. n. 88 del 16/05/2024; 2) 1^ Domanda GPS; 3) 2^ Domanda GPS; 4) Decreto di omologa; 5) Contratto di supplenza breve; 6) Graduatoria GPS infanzia; 7) 1^ Bollettino nomine; 8) Estratto incarichi excel; 9) 2^ Bollettino nomine; 10) 3^ Bollettino nomine; 11) Ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Frosinone in data 11/02/2022; 12) Ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Velletri in data 01/03/2022; 13) Sentenza n. 1463 del Tribunale di Roma del 10/02/2023; 14) Autocertificazione reddituale.

\*\*\*\*\*

**DICHIARAZIONE DI VALORE**

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminabile, ma è esente da contributo unificato ai sensi degli artt. 9 comma 1 bis e 76 D.P.R. 115/2002 e succ. modif., in quanto il ricorrente ha un reddito inferiore ad € 35.240,04, come da dichiarazione dalla medesima rilasciata (doc. 14).

*Salvis iuribus late.*

Mazara del Vallo, li 04/10/2024.

*Avv. Luciano Asaro*